



INDIRIZZI PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI



AMMINISTRAZIONE 2019 - 2024

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 98 REG./59 PROP. DEL.
NELLA SEDUTA DEL 14/06/2019 – MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 35 REG./19 PROP. DEL.
NELLA SEDUTA DEL 26/04/2021

2^a STESURA

Art. 1

Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Le nomine o le designazioni sono effettuate dal Sindaco fra cittadini che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale e che, per preparazione ed esperienza, diano la garanzia di obiettività e moralità pubblica, nonché, in relazione anche all'incarico da espletare o alla carica da ricoprire, di competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa da valutarsi in base agli studi compiuti, alle professioni esercitate, alle funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, ovvero agli incarichi pubblici ricoperti.
2. I cittadini interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono proporre direttamente la loro candidatura, ovvero la stessa può essere proposta da gruppi consiliari del Comune, da consiglieri comunali, da rappresentanti degli ordini e collegi professionali della provincia, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio.
3. Sono esclusi dalle nomine o designazioni di cui sopra e, se nominati, decadono:
 - a) i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, provinciali e del Comune di Bergamo ed altresì i membri degli organi esecutivi di regioni, province e del Comune di Bergamo non facenti parte dei rispettivi Consigli, tranne quanto previsto dall'art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento agli enti di diritto privato non in controllo pubblico;
 - b) coloro che ricoprono incarichi esecutivi e di rilievo in organizzazioni politiche o sindacali, nonchè, limitatamente alle cariche remunerate, in organizzazioni confederali o categoriali, degli ordini o collegi professionali, a livello provinciale o cittadino;
 - c) coloro che siano già stati nominati per due mandati consecutivi all'interno del medesimo ente, azienda ed istituzione, fatto salvo quando espressamente previsto dallo statuto dei singoli enti.
4. Ogni candidatura deve essere corredata da:
 - a) curriculum vitae contenente:
 - le generalità complete e residenza;
 - il titolo di studio e le precedenti esperienze lavorative;
 - l'occupazione abituale, l'elenco delle cariche pubbliche, ovvero degli incarichi ricoperti in società a partecipazione pubblica, nonché in enti, associazioni, società private iscritte nei pubblici registri;
 - i motivi che giustificano la candidatura;
 - b) dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti in controllo pubblico, ai sensi del d.lgs. 39/2013.
 - c) nel caso di sussistenza di cause di incompatibilità, dichiarazione che le stesse saranno sanate entro 15 giorni dalla nomina;
 - d) dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione, di cui al comma 3.

5. In mancanza di presentazione di candidature o quando queste siano numericamente insufficienti o risultino, a giudizio dello stesso Sindaco, inadeguate o insoddisfacenti rispetto all'incarico da conferire o alla carica da ricoprire, il Sindaco, con atto motivato, provvede direttamente.
6. Sono fatti salvi ulteriori requisiti eventualmente richiesti dall'ordinamento dei singoli enti.

Art. 2

Candidature

1. La presentazione di candidature per le nomine o designazioni avviene a seguito della pubblicazione di un avviso all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune ed eventualmente pubblicizzato anche a mezzo degli organi di informazione locale.
2. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.
3. La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, corredata dalla fotocopia della carta d'identità o firmata digitalmente.
4. Per quanto attiene a candidature presentate da ordini e collegi professionali della provincia, organizzazioni sindacali o sociali operanti sul territorio, il documento deve essere sottoscritto dal Presidente degli ordini e dei collegi o dal legale rappresentante delle organizzazioni, corredata dalla fotocopia della carta d'identità o firmato digitalmente.
5. Sono comunque prese in considerazione anche candidature presentate dopo il suddetto termine, purchè in tempo utile per l'adozione dell'atto di nomina.

Art. 3

Indirizzi per l'espletamento del mandato

1. Nell'espletamento del proprio mandato chi è stato nominato ad una carica comunale è tenuto a conformarsi agli indirizzi della programmazione comunale, così come definiti dal Consiglio comunale per il settore cui si riferisce la nomina.
2. Per assicurare uno stretto rapporto tra il Comune ed i suoi rappresentanti nei vari enti, il Sindaco può determinare, anche in corso di mandato, obiettivi politico-amministrativi conformi alle linee programmatiche approvate cui dovranno attenersi i rappresentanti del Comune.

Art. 4

Dimissioni a seguito di nomina o designazione

1. Le dimissioni di coloro che sono stati nominati o designati a rappresentare il Comune presso enti, aziende ed istituzioni sono irrevocabili, una volta acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati o designati. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo durante il quale i loro predecessori sarebbero rimasti in carica. Per le surrogazioni la procedura di individuazione delle candidature va ripetuta, salvo che ricorra l'urgenza di provvedere.

Art. 5

Revoca di nominati o designati

1. I nominati ed i designati dal Sindaco possono essere revocati dallo stesso per gravi motivi, per sopraggiunta incompatibilità, per assenteismo prolungato ed ingiustificato, per impossibilità sopravvenuta all'esercizio delle funzioni, o per la perdita dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. Il Sindaco provvede alla surrogazione dei nominati o designati con le modalità di cui all'art. 2.

Art. 6

Decadenza di nominati o designati

1. Ove si verifichi un'ipotesi di decadenza non sanata ai sensi dell'art. 1, comma 4, trova applicazione per la surroga quanto previsto dall'art. 2.

Art. 7

Riconferma

1. La procedura prevista dagli articoli precedenti si applica anche per la riconferma di rappresentanti del Comune già in carica.

Art. 8
Pari opportunità

1. Nelle nomine e designazioni di cui agli articoli precedenti, il Sindaco, per assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna ai sensi del d.lgs. 198/2006, deve garantire, di norma, un'adeguata presenza di entrambi i sessi.
2. Il Sindaco, inoltre, deve garantire, ove possibile, la rappresentanza delle minoranze politiche presenti in Consiglio comunale.

Art. 9
Nomine in deroga al procedimento

1. Allorché si richieda per legge la nomina o la designazione di rappresentanti di maggioranza e di minoranza, i relativi capigruppo segnalano al Sindaco una rosa di nominativi non inferiore al doppio dei rappresentanti da nominare o designare.
2. Compete al Sindaco provvedere all'individuazione e alla conseguente nomina.

INDICE

Art. 1 - Nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	pag. 1
Art. 2 - Candidature	pag. 2
Art. 3 - Indirizzi per l'espletamento del mandato	pag. 2
Art. 4 - Dimissioni a seguito di nomina o designazione	pag. 3
Art. 5 - Revoca di nominati o designati	pag. 3
Art. 6 - Decadenza di nominati o designati	pag. 3
Art. 7 - Riconferma	pag. 3
Art. 8 - Pari opportunità	pag. 4
Art. 9 - Nomine in deroga al procedimento	pag. 4